



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

REATI AMBIENTALI

1) Condotta tipica

L'art. 25-undecies del decreto richiama numerosi reati ambientali, tra i quali quelli previsti da:

Codice Penale

- “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727 bis c.p.)
- “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” (art. 733 bis c.p.)

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” del quale vengono richiamati i seguenti articoli:

- *Attività connessa connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose* (art. 137 comma 3);
- *Attività connessa al superamento dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali* (art. 137 comma 5);
- *Attività connessa allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili* (art. 137 comma 13);
- *Attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione* (art. 137 comma 2);
- *Attività connessa alla mancata osservazione dei divieti di scarichi sul suolo di cui all'art 103 e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art 104* (art. 137 comma 11);
- *Attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione* (art. 256 comma 1);
- *Attività connessa al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione* (art. 256 comma 6);
- *Attività connessa alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi* (art. 256 comma 3);
- *Attività connessa alla miscelazione dei rifiuti* (art. 256 comma 5);
- *Attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio* (art. 257 comma 1);
- *Attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee causato da sostanze pericolose* (art. 257 comma 2);
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti* (art. 258 comma 4);
- *Attività connessa al traffico illecito di rifiuti* (art. 259 comma 1);
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 260 comma 1);
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività* (art. 260 comma 2);
- *Esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria* (art. 279 comma 5);

Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", i seguenti artt.:

- trasporto, transito, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi, di animali e vegetali in via di estinzione, ovvero omissione di prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento. Viene altresì sanzionata la detenzione, l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione nonché il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni (artt. 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettera a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97 (art. 3 bis).

Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art 3 comma 6);

Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" i seguenti artt.

- inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 comma 1 e 2);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 comma 1 e 2).

Data la complessità dell'articolo 25-undecies del decreto e considerata la vasta gamma di reati nel medesimo richiamati, si è ritenuto di analizzare nella presente parte speciale le sole ipotesi che possono assumere potenziale rilievo con riferimento all'attività dell'Ente:

- *Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose* (previsti dall'art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006). Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui lo svolgimento delle attività dell'Ente comporti lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in concentrazioni difformi dalle prescrizioni legislative o le attività stesse siano condotte in difformità rispetto alle previsioni autorizzative.
- *Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti* (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006). Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui sia svolta l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, sia effettuato illegittimamente il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, sia realizzata o gestita una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi, siano svolte attività non consentite di miscelazione di rifiuti.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE
Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

Occorre precisare che per la giurisprudenza, il reato è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono.

Quanto alla miscelazione di rifiuti, essa si articola sotto un duplice profilo: divieto di miscelazione di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione di rifiuti diversi si rende spesso operazione essenziale per ottimizzare le fasi di trasporto e di successivo conferimento all'impianto di destinazione finale.

- *Illeciti connessi alla bonifica dei siti* (art. 257, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006): Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non si provveda alla comunicazione all'autorità competente entro i termini normativamente previsti ovvero alla bonifica del sito secondo quanto prescritto dal progetto approvato dall'autorità competente stessa.

- *Illeciti connessi agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, previsti dall'art. 258, comma 4 D.Lgs. 152/2006.* Tali ipotesi di reato puniscono chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- *Traffico illecito di rifiuti* (art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006). Si punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) dello stesso.

- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 260, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006). Si punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche ad alta radioattività.

- *Illeciti connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti* (all'art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D.Lgs. 152/2006). Tali ipotesi di reato vengono commesse da chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nonché durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il reato punisce inoltre il trasportatore che accompagni il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

- *Illeciti connessi alla violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsti dall'art. 279, comma 5 D.Lgs. 152/2006.* Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui le emissioni in atmosfera comportino il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- *Illeciti connessi alla tutela dell'ozono* (art. 3, comma 6, L. 549/1993). Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui si effettuino attività illecite connesse a: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, utilizzazione per fini produttivi e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Peraltro la Legge n. 68 del 22.05.2015 ha introdotto tra i reati puniti ai sensi del D. Lgs. 231/2008 anche i seguenti:



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. – E-mail: info@pontirolooonlus.it – Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

Art. 452 bis – Inquinamento ambientale: [I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[II]. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quater – Disastro ambientale: [I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II]. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies – Delitti colposi contro l'ambiente: [I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II]. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 sexies – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività: [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

[II]. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[III]. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 octies – Circostanze aggravanti: [I]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

[II]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

[III]. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE
Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

La legge di riforma ha inoltre modificato le sanzioni inizialmente previste dall'art. 25 undecies lett. del D.Lgs. 231/01. La nuova formulazione, contenuta ai commi 1 e 1 bis, prevede (invariati i restanti commi):

D.Lgs. 231/01 – Art. 25 undecies – Reati ambientali: *1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

Pertanto la riforma, nella parte che qui interessa, è stata attuata proprio con le modifiche apportate all'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01 dall'art. 1 comma 8 L. 68/15.

Avendo il legislatore della riforma introdotto i nuovi reati in materia ambientale, ha operato la modifica del comma 1 dell'art. 25 undecies, sostituendo le previgenti lettere a) e b) che, originariamente, prevedevano l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie solo in caso di commissione dei reati previsti agli art. 727 bis c.p. (reato commesso contro specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733 bis c.p. (distruzione di habitat all'interno di un sito protetto).

Il nuovo comma 1 ha sostituito le previgenti lettere a) e b) con le nuove lettere da a) a g), prevedendo sanzioni pecuniarie più alte da infliggersi all'ente in caso di violazioni non solo dei già previsti artt. 727 bis e 733 bis c.p., ma anche per le nuove fattispecie di reato ambientale introdotte dalla nuova legge.

Oltre alla previsione delle sanzioni pecuniarie, la legge ha introdotto al comma 1 bis la previsione di sanzioni interdittive a carico dell'ente secondo la previsione generale dell'art. 9 D.lgs. 231/01 (cfr. Parte Generale M.O., par. 1.2), con il solo limite di durata non superiore a un anno, in caso di delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p.

2) Aree a rischio.

Attraverso l'analisi delle attività dell'Ente, e con riferimento all'impatto che le stesse possono avere sull'ambiente sia direttamente (ad es. scarichi idrici; produzione e gestione rifiuti; inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee; emissioni in atmosfera) sia indirettamente (ad es. impatti provocati da e verso terzi quali fornitori e/o appaltatori), sono state individuate le seguenti aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati in esame:

- gestione dei servizi sanitari;



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontiroloonlus.it - Sito Internet: www.pontiroloonlus.it

- gestione e monitoraggio della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
- gestione e monitoraggio di impianti e attività di manutenzione;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

3) Destinatari.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dirigenti, dipendenti, nonché da consulenti e partner dell'Ente. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei dipendenti, destinatari e consulenti/partner dell'Ente di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione della sicurezza ambientale e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- individuare se del caso, attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) che individua la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, ivi compreso l'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

4) Linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione di reati.

Occorre anzitutto evidenziare che l'Ente ha delegato la gestione dei servizi socio-sanitario ed alberghiero alla Cooperativa Sociale ONLUS "La Vita" che ha ceduto in appalto il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali di origine sanitaria, pericoloso e non pericolosi, derivanti dalla propria attività sociale, con conseguente assunzione, in capo alle appaltatrici, dei relativi oneri ed obblighi di legge connessi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti predetti.

Per lo smaltimento dei rifiuti urbani, l'Ente si avvale del servizio di raccolta differenziata comunale. Inoltre, è stata adottato uno specifico protocollo di trattamento dei rifiuti sanitari che si allega alla presente parte speciale divenendone parte integrante e costitutiva.

L'Ente è inoltre in possesso delle debite autorizzazioni per lo scarico dei reflui idrici urbani ed il loro convogliamento nella rete fognaria comunale; è assolutamente vietato realizzare nuovi scarichi di acque reflue senza avere ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione. E' vietato lo



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche.

5) I controlli dell'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati ambientali e verifica la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

6) Protocolli specifici di prevenzione.

Fermo restando che l'Ente non gestisce direttamente la fase di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, demandati alla Cooperativa sociale che gestisce i servizi socio-sanitario ed alberghiero con conseguenti assunzione in proprio dei relativi obblighi di legge, si ritiene tuttavia di ribadire che:

a) con riferimento agli **scarichi di acque su suolo e sottosuolo**, l'acqua o altri liquidi contenenti sostanze pericolose e/o oltre i valori limite, dovranno essere stoccati e smaltiti secondo le norme vigenti e secondo la specifica procedura adottata dalla Cooperativa sociale "La Vita" per il trattamento dei rifiuti sanitari.

E' vietato scaricare tali sostanze, assimilabili a rifiuti biologici pericolosi, nel sistema fognario e/o disperderle nell'ambiente.

In caso di sversamento di qualsiasi tipo è fatto obbligo di:

- 1) informare immediatamente e senza indugio le amministrazioni competenti (ASL, ARPA), nonché l'OdV;
- 2) porre in essere immediatamente tutti gli accorgimenti necessari a limitare il danno ambientale;
- 3) verificare le responsabilità ed adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari;
- 4) verificare se l'evento è stato determinato dalla insufficienza delle procedure adottate e porre in essere le opportune modifiche.

b) con riferimento al **superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria**, essendo l'Ente dotato di vari apparati per il riscaldamento, raffreddamento e purificazione dell'aria nonché per lo smaltimento dei fumi dalla cucina, opportuno verificare, almeno annualmente, le emissioni provenienti da tali apparati effettuando nel contempo la ordinaria manutenzione e pulizia dei filtri. Tali emissioni (gas, polveri sottili, etc.) non dovranno superare i limiti imposti dalla legge.

In caso di riscontrate emissioni oltre la norma è fatto obbligo di:

- 1) informare immediatamente e senza indugio le amministrazioni competenti (ASL, ARPA), nonché l'OdV;
- 2) porre in essere immediatamente tutti gli accorgimenti necessari a limitare il danno ambientale;
- 3) intervenire tempestivamente sugli apparati;
- 4) verificare le responsabilità ed adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari;
- 5) verificare se l'evento è stato determinato dalla insufficienza delle procedure adottate e porre in essere le opportune modifiche.